

**Circol@re nr. 30 del 3 ottobre 2019**

# **VENDITA DI ALCOLICI RIPRISTINATO L'OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE**

**a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale**

L'art. 13-bis, DL n.34/2019, c.d "Decreto Crescita" ha **reintrodotto l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che erano stati esclusi** ad opera della Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla Concorrenza). Con la recente nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che, nonostante il mutato assetto normativo, **permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata.** Conseguentemente, gli esercenti che erano stati esonerati dall'obbligo di denuncia (gli **esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini**) saranno tenuti a consolidare la loro posizione **presentando all'Ufficio delle dogane** territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici.**

## **PREMESSA**

A norma dell'art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 504/95, **gli esercenti impianti di trasformazione, di coordinamento e di deposito di alcol e bevande alcoliche assoggettati ad accisa**, al fine di ottenere la licenza, **devono:**

- ➔ **denunciarne l'esercizio** alla competente **Agenzia delle Dogane;**
- ➔ **almeno 60 giorni prima** dell'inizio dell'attività.

L'art. 1, comma 178, Legge n. 124/2017, c.d. "Legge sulla Concorrenza", modificando il comma 2 del citato art. 29 del D.Lgs. n. 504/95, **aveva successivamente escluso dal suddetto obbligo di denuncia fiscale** (al fine di ottenimento della licenza da parte dell'Ufficio delle dogane):

- ✓ gli **esercizi pubblici;**
- ✓ gli esercizi di **intrattenimento pubblico;**
- ✓ gli **esercizi ricettivi;**
- ✓ **rifugi alpini.**



Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Dogane (Nota 9.10.2017 n. 113015) **risultavano esonerati dall'obbligo di denuncia:**

- gli **esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche** di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall'art. 63, comma 5, del DLgs. n. 504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la **vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato**, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli **esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche**, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli **esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili**;
- la **vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici**.

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, **era stata altresì esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.**



Restavano, invece, **soggetti all'obbligo di denuncia gli esercenti di vendita all'ingrosso.**

A distanza di alcuni anni dall'introduzione delle suddette fattispecie di esonero di denuncia, è intervenuto l'art. 13-bis, DL n. 34/2019, c.d "Decreto Crescita" (introdotto in sede di conversione in legge), **rintroducendo l'obbligo di denuncia fiscale per i suddetti soggetti che erano stati esclusi dall'adempimento ad opera della citata Legge n. 124/2017.**

### **CHIARIMENTI AGENZIA DELLE DOGANE NOTA 83760/RU DEL 18.7.2019**

Nella **nota 83760/RU del 18.7.2019**, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che, per effetto delle novità introdotte in sede di conversione in legge del decreto crescita, **deve considerarsi ripristinato il generale obbligo di denuncia di attivazione** (oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane) **per i richiamati soggetti** (esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e i rifugi alpini) **che esercitano la vendita di prodotti alcolici**, in precedenza esclusi.

In virtù di tale novità, l'Agenzia delle Dogane, dopo aver ricordato la necessità di considerare i **riflessi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 222/2016**, che ha introdotto una "semplificazione amministrativa" per l'avvio e lo svolgimento di determinate attività (comunicazione preventiva al SUAP), ha **richiamato espressamente il contenuto della Nota 27.6.2017, n. 67994/RU** precisando che:

- "gli esercenti le attività di vendita al minuto e di somministrazione di alcolici osservano le norme contenute nell'art. 29, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 504/95 che fissano **gli obblighi della denuncia di attivazione e di munirsi di licenza fiscale** di cui all'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 504/95;
- (...) **la comunicazione da presentare allo Sportello unico all'avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;**



Tale previsione dispone quindi una concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti producendo l'assorbimento della **denuncia di attivazione** ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 504/95 da parte della **presentazione della comunicazione preventiva al SUAP.**

→ qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale e del regime amministrativo per esso previsto **non occorre presentare la denuncia all'Ufficio delle dogane**. Resta fermo l'obbligo di munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del predetto art. 29”.



In altre parole, tale previsione dispone, sostanzialmente, una **concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti** (amministrativo e tributario) **producendo l'assorbimento della denuncia di attivazione** ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane

La stessa Agenzia rammenta, infine, che **le richieste per ottenere il rilascio di titoli abilitativi allo svolgimento di attività** di rilevanza fiscale previsti dal Testo Unico delle accise **devono essere assoggettate ad imposta di bollo, in misura pari a 16 euro**.

### **CHIARIMENTI AGENZIA DELLE DOGANE NOTA 131411/RU DEL 20.9.2019**

Con la successiva **nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019**, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che, nonostante il mutato assetto normativo, **permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata**, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni.

La finalità della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici **presuppone, difatti, che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale**.

### **DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE**

Atteso che **la Legge n. 58/2019**, di conversione del DL n. 34/2019, è **entrata in vigore lo scorso 30.6.2019**, consegue che l'obbligo di denuncia fiscale **è reintrodotta a decorrere da tale data per tutte le attività che usufruivano dell'esonero**.

Con la citata nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che, **sono sottoposti ai neo introdotti obblighi di denuncia** anche gli **operatori che hanno iniziato l'attività dal 29.8.2017** (data di entrata in vigore della c.d. "Legge sulla Concorrenza") **senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo**.

Conseguentemente, **gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie saranno tenuti** a consolidare la loro posizione presentando, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa**; ciò in considerazione dell'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l'avvio dell'attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ([www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) - Dogane - In un click - Accise - Modulistica) è reperibile un **modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie**.

Allo stesso modo, dovranno rispettare tale obbligo anche **gli esercenti che** avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 **non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia**.

Diversamente, **gli operatori** in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma

178, della legge n. 124/2017 ed **in possesso della licenza fiscale** di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 **non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento**, in forza della piena efficacia della **licenza in precedenza rilasciata**.

Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia **siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita**, l'attuale gestore **ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane** al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio. Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto

Nella nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, viene ribadito che per le **attività di vendita avviate dal 30.6.2019**, la comunicazione da presentare allo Sportello unico (SUAP) all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

Qualora l'interessato si avvalga, pertanto, del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale **non occorre presentare la denuncia all'Agenzia delle Dogane**, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all'Ufficio delle dogane territorialmente competente

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

